



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Diritto d'autore Siae: ultime sentenze

Autore: Redazione | 06/04/2021



*Opere dell'ingegno; detenzione di supporti duplicati o contraffatti privi di contrassegno Siae; diritto di sincronizzazione; manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali; riproduzione e diffusione di opere protette dal diritto d'autore.*

La Siae può costituirsi parte civile nei procedimenti per reati che riguardano la

duplicazione illegale di opere di ingegno? L'assenza del contrassegno **Siae** e la presenza di cd in un borsone sono elementi indiziari del reato di commercio di merce duplicata illecitamente? Leggi le **ultime sentenze** sul **diritto d'autore**.

## **Attività di intermediazione del diritto d'autore**

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con modif., in l. 4 dicembre 2017, n. 172, censurato per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., nella parte in cui consente l'attività di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla Società italiana autori ed editori (SIAE), anche agli altri organismi di gestione collettiva (OGC), come definiti dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35. L'intervento del legislatore non può dirsi manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza.

La scelta di provvedere attraverso lo strumento del decreto-legge, infatti, può essere rinvenuta nella necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria in tema di liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e nell'urgenza di evitare l'apertura di una procedura di infrazione volta a censurare espressamente l'inesatto recepimento della direttiva Barnier da parte del d.lgs. n. 35 del 2017. Né la denunciata carenza dei presupposti potrebbe desumersi dal fatto che le norme censurate non siano immediatamente applicabili, rinviando a successivi provvedimenti attuativi dell'AGCOM, atteso che la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni chiarito che la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge.

La disposizione censurata è inoltre omogenea rispetto all'oggetto e alle finalità dell'intervento legislativo, in quanto s'inserisce all'interno delle linee d'intervento del d.l. n. 148 del 2017, che reca misure in materia d'impres e cultura in cui rientrano senz'altro le attività relative all'intermediazione sul diritto d'autore (sentt. nn. 272 del 2005, 22 del 2012, 32 del 2014, 244 del 2016, 5 del 2018, 16, 170, 236 del 2017, 137 del 2018, 97 del 2019)

**Corte Costituzionale, 13/07/2020, n.149**

# Le controversie relative all'attività della Siae: giurisdizione

Tali considerazioni, pur meritevoli di attenzione, non reggono tuttavia il confronto con la formulazione ampia ed omnicomprensiva della norma in esame, il cui tenore letterale esprime con estrema chiarezza l'intento del legislatore di devolvere alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative all'attività della SIAE, fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria, e ciò in correlazione con l'assoggettamento di tale attività alle norme di diritto privato e con il risalto conferito alla natura associativa dell'ente, nonché al fine di consentire il superamento delle incertezze determinate dal criterio di riparto della giurisdizione finora prevalso in giurisprudenza. Significativo, in proposito, è il riferimento cumulativo alle controversie riguardanti "l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali", la cui unitarietà non consente di scinderne la portata, collegando il primo termine dell'endiadi all'attività di autorganizzazione dell'ente e quello successivo agli organi sociali, in modo tale da limitare l'efficacia dispositiva della locuzione alle controversie riguardanti i rapporti che si collocano a valle della normativa statutaria, e che ineriscono all'attività degli organi sociali ed alla disciplina del funzionamento degli uffici, nonché ai rapporti con gli associati ed alla ripartizione tra gli stessi dei proventi acquisiti.

Se questo fosse il significato della disposizione in esame, non avrebbe d'altronde avuto senso insistere sull'assoggettamento dell'attività sociale alle norme di diritto privato, già predicabile in virtù della qualificazione della società come ente pubblico economico, nè di menzionare distintamente, come ha fatto il legislatore, le controversie relative all'organizzazione da quelle aventi ad oggetto le "modalità di gestione dei diritti", già ritenute spettanti al Giudice amministrativo, risultando il richiamo a queste ultime sufficiente a soddisfare l'esigenza di semplificazione in cui, come si è detto, risiede la ratio della devoluzione alla giurisdizione ordinaria.

Sotto il profilo sistematico, il predetto orientamento svaluta inoltre ingiustificatamente la portata del segnalato processo di aziendalizzazione della SIAE, contraddistinto, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, non solo dall'assoggettamento della sua gestione al **principio di economicità** con la connessa **valorizzazione dei profili imprenditoriali** dell'attività, ma anche e soprattutto dalla cessazione del regime monopolistico di gestione dei diritti

d'autore, determinato dal D.Lgs. n. 35 del 2017 e dalla conseguente apertura del mercato a forme concorrenziali (per la verità, non ancora interamente realizzata), difficilmente compatibile con modalità di gestione amministrativa dei rapporti interni ed esterni alla società.

**Cassazione civile sez. un., 28/04/2020, n.8239**

## **Contrassegno Siae su prodotti multimediali riproductenti opere d'ingegno commercializzate**

L'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti multimediali riproductenti opere dell'ingegno destinate alla commercializzazione costituisce una "regola tecnica" che, non essendo stata notificata alla Commissione europea - fino alla revisione della materia attuata con il d.P.C.M. n. 31 del 2009, con cui si è provveduto alla detta notificazione - ai sensi delle direttive nn. 83/189/CEE e 98/34/CEE, contrasta, come ritenuto da Corte di giustizia Ue 8 novembre 2007, C-20/2005, con il diritto comunitario e, pertanto, non può essere fatto valere nei confronti dei privati, senza che possa distinguersi, al fine di compensare gli oneri sostenuti dalla SIAE, tra una "regola tecnica" riguardante l'obbligo di marcatura ed etichettatura e l'imposizione del pagamento di un tributo per ogni supporto commercializzato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto indebiti i versamenti in favore della SIAE per ciascun supporto multimediale contenente "software" gratuiti e dimostrativi allegato quale inserto a una rivista cartacea).

**Cassazione civile sez. I, 14/05/2019, n.12847**

## **Opere protette dal diritto d'autore**

Il reato di riproduzione e diffusione di **opere protette dal diritto d'autore** è configurabile esclusivamente in presenza di un fine di lucro, che costituisce carattere essenziale della fattispecie delittuosa in questione e consiste in un guadagno economicamente apprezzabile o in un incremento patrimoniale da parte dell'**autore del fatto**, che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere, non suscettibile di valutazione dal punto di vista economico.

(Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la **sentenza** con la quale il tribunale aveva assolto l'imputato, gestore di una web radio, dal reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. a) e d), l. 22 aprile 1941, n. 633, non avendo rilevato nella condotta contestata - consistente nell'aver trasmesso brani musicali, costituenti opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, corrispondendo solo in parte quanto spettante alla Siae e non pagando i diritti al consorzio fonografici - alcun fine di lucro, dal momento che le uniche inserzioni pubblicitarie, peraltro non remunerate, risultavano a favore di enti no profit, e non erano stati conseguiti ricavi di altra natura).

**Cassazione penale sez. III, 28/09/2018, n.1652**

## **Siae e duplicazione di opere di ingegno**

In tema di **tutela penale del diritto d'autore**, in forza dell'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, la Siae ha funzioni istituzionali di vigilanza sull'attività di duplicazione delle opere dell'ingegno e, più in generale, compiti di tutela giuridica ed economica di tali opere, con la conseguenza che l'ente è dotato della legittimazione attiva a richiedere il risarcimento, sia del danno patrimoniale, sia di quello che la sua immagine subisce a causa della abusiva duplicazione, potendo, a tale scopo, costituirsi parte civile nei procedimenti per i reati previsti dalla suddetta legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione è confermata dall'art. 1, comma 2, d.m. beni culturali 3 dicembre 2002 che ha ribadito la natura della Siae di **ente rappresentativo** dei titolari di diritti d'autore, ponendosi in armonia con il disposto del richiamato art. 182-bis della legge citata).

**Cassazione penale sez. III, 13/06/2018, n.48369**

## **Vendita di supporti privi del contrassegno Siae**

In tema di diritto d'autore, nel caso di detenzione per la **vendita di supporti illecitamente duplicati** ed altresì privi del contrassegno Siae, non è configurabile il reato di detenzione per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di detto contrassegno di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. d), l. 22 aprile 1941, n. 633, giacché tale reato presuppone l'autenticità del supporto detenuto.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ai fini della conferma della condanna, aveva considerato equivalente che il fatto contestato potesse essere ricondotto all'art. 171-ter, comma primo, lett. c), ovvero alla lett. d) della citata disposizione, laddove invece avrebbe dovuto considerare che la lett. c) si applica ai supporti illecitamente duplicati o riprodotti mentre la lett. d) ai supporti autentici ma privi di **contrassegno Siae**).

**Cassazione penale sez. III, 31/01/2018, n.14356**

## **Sincronizzazione: cos'è?**

La "sincronizzazione", che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di **opere musicali**, rientra nelle prerogative esclusive dell'autore a mente degli articoli 12 e 61 della legge sul diritto d'autore, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata — sia esso un'opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili — dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della "sincronizzazione" dell'opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell'accezione di "pubblica esecuzione".

La "**sincronizzazione**" è un atto più complesso della semplice riproduzione ed esige l'esplicito consenso individuale dell'autore dell'opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la "sincronizzazione di fonogrammi", che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).

L'art. 180 della legge sul diritto d'autore non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla "sincronizzazione" delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata — in via elettronica — con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l'art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE.

Il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell'art. 180 della legge sul diritto d'autore, dia "licenza" per l'utilizzazione delle opere musicali in favore di un'impresa radio-televisiva non comporta l'inclusione della sua utilizzazione nell'ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della tecnica di "sincronizzazione" dell'opera musicale con le immagini televisive.

## Competenze dell'Agcom

L'art. 1 l. n. 249 del 1997, nell'istituire l'**Autorità per la garanzia nelle comunicazioni**, le attribuisce competenze regolamentari "nel rispetto delle norme dell'Unione Europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni" (comma 6, lett. b, n. 3) ovvero per garantire "l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione" (comma 6, lett. c, n. 2).

In tale ambito di particolare rilevanza è l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis della stessa legge, che affida all'Autorità "i compiti attribuiti dall'articolo 182 bis l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni", sul diritto d'autore, ovvero, congiuntamente alla SIAE, "nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge", precipui **compiti di vigilanza**, al fine di prevenire ed accertare le violazioni autorali.

**T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 30/03/2017, n.4100**

## Rinvenimento dei cd in un borsone

In tema di tutela penale del **diritto d'autore**, il reato di vendita o messa in commercio di **supporti audiovisivi** illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile laddove la destinazione alla vendita dei supporti contraffatti possa essere desunta da elementi non contestabili, quali la natura e l'elevata quantità dei suddetti (certamente non destinati all'uso personale), il loro rinvenimento all'interno di un borsone che l'imputato portava con sé mentre camminava in strada, nonché l'assenza del contrassegno Siae.

**Cassazione penale sez. III, 27/01/2017, n.31348**

## Attività lucrativa illecita e mercato

# secondario dei biglietti dei concerti

È illecita la vendita sul mercato secondario dei **biglietti di un evento musicale** quando l'attività di secondary ticketing viene svolta in maniera professionale e organizzata dalle stesse società che organizzano l'evento e/o gestiscono piattaforme informatiche di commercio elettronico, ponendo in essere una vera e propria attività lucrativa, che si interpone tra i distributori ufficiali e i consumatori. Tale illiceità deriva dal fatto che essa si traduce in una sostanziale elusione delle disposizioni a tutela del diritto patrimoniale d'autore e dunque in un pregiudizio economico sia per gli autori rappresentati dalla SIAE che per i **consumatori finali** (oltre che per l'Erario).

**Tribunale Roma sez. IX, 30/11/2016**

## Musica in ambienti pubblici

L'ascolto all'interno di un pub di brani musicali protetti dal diritto d'autore senza i permessi autorizzativi della Siae e il pagamento dei relativi diritti d'autore integra il reato previsto dall'art. 171 ter Legge 633 del 1941.

**Tribunale Perugia, 20/05/2016, n.1148**

## Contrassegno Siae

In attuazione della sentenza Schwibbert emessa dalla CGUE l'8 novembre 2007, in tema di diritto d'autore, non può essere opposto ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae per tutte le condotte di cui all'art. 171 legge n. 633 del 1941 poste in essere anteriormente al 21 aprile 2009, data in cui è entrato in vigore il d.p.c.m. n. 31 del 2009.

**Cassazione penale sez. III, 07/04/2016, n.9350**

## Diritto d'autore: protezione penale

In tema di **protezione penale del diritto d'autore**, l'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno Siae comporta il venir meno delle sole



fattispecie criminose che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, e vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.

**Cassazione penale sez. III, 25/02/2016, n.23678**